



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
“SEZIONE TECNICA”
LIPARI**

ORDINANZA N. 22/2018

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTILE DI CANNETO DELL'ISOLA DI
LIPARI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

VISTO: Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

VISTO: la nota del Comune di Lipari assunta a prot. N°6736 del 18.05.2018 con la quale è stato comunicato che a far data dal 22 Maggio 2018 saranno effettuati i lavori di manutenzione del pontile di Canneto dell'Isola di Lipari;

RITENUTA NECESSARIA: la necessità di effettuare lavori di manutenzione di porzione della pavimentazione in battuto di cemento del pontile di Canneto dell'Isola di Lipari;

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose nelle more dell'esecuzione dei lavori di ripristino;

VISTE: le proprie ordinanze relative “agli ormeggi, all'uso delle banchine all'accesso e alla circolazione autoveicolare nei porti/approdi del Circondario Marittimo di Lipari”;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Relativo Regolamento di esecuzione parte marittima:

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

Che il pontile di Canneto dell'Isola di Lipari a far data dalle ore 08.00 del 22 Maggio 2018 fino e fino al termine delle operazioni, sarà interessato da lavori di manutenzione di porzione di pavimentazione in battuto di cemento ed argine della banchina.

ORDINA

Art. 1 – Svolgimento operazioni commerciali durante i lavori

Per tutto il periodo dei lavori, e comunque fino a quando non sarà resa nuovamente operativa la parte centrale del pontile di Canneto, la testata del molo foraneo sarà utilizzata esclusivamente per lo sbarco dei soli passeggeri dalle motonavi che effettuano trasporto passeggeri.

Sull'intero pontile sarà consentito esclusivamente il transito di pedoni che devono imbarcare o sbarcare dalle unità adibite al traffico passeggeri.

Durante l'intera durata dei lavori in questione non potranno, altresì, essere svolte attività che possano creare intralcio alla esecuzione degli stessi, comprese attività di alaggio e varo a mezzo gru da parte di ditte specializzate.

Art. 2 – Interdizione dell'area

In prossimità delle aree di cantiere, opportunamente transennate e segnalate (di notte con appositi segnali luminosi lampeggianti) sul posto, con l'apposita cartellonistica, è **vietato**:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività.

Art. 3 – norme di comportamento per i passeggeri in arrivo/partenza dalle motonavi per trasporto passeggeri

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione ovvero in fase di entrata, uscita ed ormeggio, dalla testata del pontile di Canneto dell'Isola di Lipari, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose.

Art. 4 – Dergoghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 2:

- i mezzi terrestri ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;
- i mezzi terrestri ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 5 - Prescrizioni per l'Impresa esecutrice

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà delimitare l'area di cantiere (rendendola visibile anche di notte), prima dell'inizio dei lavori, con idonee barriere atte ad impedire il concreto accesso da parte di persone e/o cose alle zone interdette, apponendo altresì idonei cartelli monitori.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari.

Lipari li, 22.05.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE

